

AMMODERNARE IL RPV

LA POLIZIA VETERINARIA È MATERIA ESCLUSIVA DELLO STATO

Quando una legge regionale in materia sanitaria è dichiarata illegittima dalla Corte costituzionale.

di Federico Molino

Ha destato una vasta eco, a livello nazionale e tra gli addetti al settore, la sentenza numero 173 della Corte costituzionale con cui si dichiara illegittimo un articolo della Legge regionale della Valle d'Aosta numero 13 del 2013 "Disposizioni per la semplificazione di procedure in materia sanitaria".

L'11 giugno 2014, infatti, è stata resa pubblica la sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 5 e 7 - comma 2 della legge regionale suddetta, promosso dalla Presidenza del Consiglio dei ministri con ricorso

notificato a luglio 2013.

In pratica, viene dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 5 che abolisce alcuni obblighi e adempimenti in materia di polizia veterinaria, mentre viene dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 2 della medesima legge, considerato che l'articolo in oggetto (protezione animale) è riconducibile alla materia "zootecnia" su cui la Regione ha competenza legislativa primaria; per quest'ultimo articolo la sentenza non entra quindi nel merito dei contenuti, considerato che la Regione non ha invaso le competenze dello Stato.

Vediamo ora nello specifico di cosa trattavano gli articoli messi in di-

scussione e proviamo a fare qualche riflessione in merito.

L'art. 5 della Lr n. 13/2013 - "*Determinazioni in materia di polizia veterinaria*", aboliva di fatto sul territorio regionale alcuni obblighi e adempimenti in materia di polizia veterinaria, ormai messi fortemente in discussione anche dalla comunità scientifica, in quanto non più attuali e poco efficaci nel limitare la diffusione di malattie infettive e non zoonosiche.

Tra questi, l'obbligo di denuncia per malattie quali ad esempio la rinotracheite infettiva bovina, l'influenza dei bovini dovuta ad adenovirus, reovirus, parainfluenza 3, malattia delle mucose virale bovina (...), la distomatosi dei ruminanti, la strongilosi polmonare ed



intestinale dei ruminanti, la rogna degli equini, dei bovini, dei bufalini, degli ovini e dei caprini, l'ipodermosi bovina, senza dimenticare la peste europea e la varroasi delle api.

Oltre all'obbligo di denuncia delle patologie suddette, la disposizione regionale "aboliva le certificazioni del veterinario dell'Asl competente in materia di movimentazione del bestiame per motivi d'alpeggio ed eliminava anche alcune tipologie di vigilanza sanitaria dell'Asl sugli allevamenti, invadendo competenze legislative nazionali ed intervenendo su disposizioni e misure del Regolamento di Polizia veterinaria (Dpr n. 320 del 1954)".

Già in precedenza, la Corte costituzionale aveva giudicato anticostituzionali leggi promulgate da altre regioni che intervenivano su disposizioni e misure del regolamento di polizia veterinaria del 1954; il regolamento, seppur datato, assicura uniformità della disciplina sanitaria su tutto il territorio nazionale, sia relativamente ai programmi di prevenzione, di controllo e di vigilanza, sia da un punto di vista sanzionatorio, condizione irrinunciabile per permettere al Ministero della salute, l'applicazione di convenzioni e programmi di profilassi internazionali.

La Legge regionale valdostana ha però avuto il merito di rivitalizzare il dibattito su una normativa nazionale ormai vetusta e non sempre applicata, senza ovviamente intervenire sui controlli delle malattie soggette a profilassi obbligatoria.

È evidente a tutti come l'applicazione di alcuni articoli del regolamento suddetto, spesso visto come un aggravio in termini di risorse professionali ed economiche, vada a scapito di altre attività più mirate o di efficaci progetti di intervento di sanità pubblica veterinaria, magari supportati da prove scientifiche, linee guida e raccomandazioni per la buona pratica clinica (*evidence based medicine*).

L'obbligo di denuncia di alcune malattie (la cui abolizione veniva in-

dicata nella legge regionale) non è più attuale, tenuto conto che l'adozione di misure di biosicurezza e di buone prassi operative ed igienico-sanitarie sono state in grado negli anni di contenere da sole la loro diffusione.

Per fare qualche esempio pratico basti ricordare che in Valle d'Aosta esiste il Piano regionale di eradicazione dell'Ibr (Lr 4/2012), approvato con Dec. 2014/90/Ue; per quanto riguarda la distomatosi è presente da anni un piano volontario regionale di trattamenti e relativamente all'ipodermosi è presente da anni un piano obbligatorio regionale di trattamenti.

La peste europea e la varroasi delle api sono invece riconosciute dalla letteratura scientifica come malattie presenti a livello endemico su tutto il territorio italiano.

L'impugnativa della Corte costituzionale riguardava anche l'art. 7, comma 2 della Lr n. 13/2013, che stabilisce che "I vitelli di aziende ubicate nel territorio regionale nei quali l'allevamento è condotto con modalità diverse da quelle indicate al comma 1, possono essere stabulati indifferentemente sia alla posta fissa, sia in gruppo".

Secondo l'impugnativa questo articolo era in contrasto con i principi fondamentali in materia di tutela della salute (Allegato 1, punto 8 del d.lgs. n. 126 del 2011 "Attuazione della direttiva 2008/119/Ce che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli") che così recita: "I vitelli non debbono essere legati, ad eccezione di quelli stabulati in gruppo che possono essere legati per un periodo massimo di un'ora al momento della somministrazione di latte e succedanei del latte ...".

La sentenza dichiara invece non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 2, per i motivi citati in premessa: trattasi non di tutela della salute, ma di zootecnia, tema su cui la regione ha competenza legislativa primaria.

A tal proposito è opportuno ricordare che la stesura di questo articolo

di legge fa seguito ad una serie di quesiti sottoposti al Ministero della salute, in cui era stata descritta la particolarità della zootecnia di montagna che prevede la stabulazione dei vitelli nelle stalle di fondo valle nella sola stagione invernale-primaverile, con allevamento al pascolo per oltre 5-6 mesi all'anno; trattasi di una tipologia di allevamento peculiare di tutte le aree montane e alpine.

La "realtà allevatoriale" valdostana è stata quindi riconosciuta dal parere del Ministero della salute, del 23 febbraio 2011, in cui si sottolinea «che i vitelli di razza valdostana esigono una gestione che deve essere consona alla loro particolare nevrilità e che l'utilizzo della "posta" non influenza negativamente il benessere di questi animali».

Con il comma 2 dell'art. 7 della legge regionale si sottolinea come nelle nostre aziende zootecniche i due sistemi di allevamento, in gruppo o alla posta fissa, siano equivalenti; il tutto supportato anche dai risultati di una ricerca scientifica, affidata nel 2008 dalla Regione Valle d'Aosta alla Facoltà di Medicina Veterinaria di Grugliasco dell'Università di Torino, che ha confrontato tipologie di allevamento in gruppo o alla posta, senza evidenziare nei due gruppi di studio differenze significative in termini di benessere.

Il dibattito è aperto, considerate le analogie della zootecnia valdostana con altre aree montane, caratterizzate da razze rustiche e da animali monticanti.

Sicuramente un'auspicata e imminente nuova regolamentazione europea rende non ipotizzabile a breve la modifica/ammodernamento del Regolamento di polizia veterinaria del 1954, ma quali saranno i tempi previsti e le modalità?

E soprattutto riuscirà l'Europa a promuovere un *modus operandi* comune nella profilassi sanitaria e nel benessere animale, senza snaturare specificità territoriali tipiche delle produzioni di nicchia e delle aree alpine? ■